

485/2013/R/EFR

**ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE
DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO A COPERTURA
DEI COSTI SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI
SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DEI
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA.
ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE
DI UN VALORE COSTANTE DEI TEE PER I
GRANDI PROGETTI**

Milano, 26 novembre 2013

Premessa

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente al DCO 485/2013/R/EFR con cui vengono presentati gli orientamenti dell'Autorità in materia di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti all'obbligo di acquisto dei titoli di efficienza energetica e in materia di determinazione di un valore costante dei titoli di efficienza energetica per i grandi progetti.

In termini preliminari si esprime generale condivisione circa l'approccio delineato nel documento di consultazione, volto a superare l'evidente inadeguatezza del contributo in rapporto alla situazione in cui si è trovato il mercato dei titoli di efficienza energetica (TEE) negli ultimi anni, evitando l'ingiustificato ribaltamento dei costi di funzionamento del meccanismo nei confronti dei soggetti obbligati, per i quali, come soggetti con ricavi regolati, tali costi dovrebbero risultare del tutto "passanti" e hanno invece comportato rilevanti perdite.

La revisione del contributo riconosciuto ai soggetti obbligati rappresenta infatti uno degli aspetti più urgenti su cui è necessario intervenire. Tale intervento, peraltro, dovrebbe essere accompagnato dall'introduzione, da parte dei soggetti competenti, di accorgimenti di correzione del mercato dei TEE volti a risolvere talune delle criticità evidenziate nel corso degli ultimi anni ed in attesa di una più organica revisione del meccanismo nel suo complesso, alla luce di quanto emerso nei primi dieci anni dal suo avvio.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la regolazione di molti aspetti relativi al funzionamento del meccanismo compete anche ad altri soggetti, tra cui il Ministero dello Sviluppo Economico, e che il più efficace perseguimento degli obiettivi posti alla base del meccanismo stesso deriva da norme al di fuori della sfera di competenza dell'Autorità, si reputerebbe molto utile ed opportuno anche che la stessa Autorità, nell'ambito delle proprie prerogative di segnalazione, evidenziasse alle competenti Istituzioni le criticità che tuttora sussistono, al fine di stimolare i necessari interventi correttivi del mercato e del meccanismo nel suo complesso

L'esperienza registrata nel corso degli ultimi anni d'obbligo ha inoltre evidenziato la necessità di una sempre più crescente attenzione alla *governance* del meccanismo, al fine di rendere possibili misure finalizzate a riequilibrare eventuali effetti distorsivi del mercato, e assicurando maggiore trasparenza e affidabilità ad un sistema caratterizzato da una domanda rigida e obbligata, e un'offerta in alcuni casi soggetta a comportamenti speculativi. Per tale ragione, coerentemente con l'impostazione del DM 28 dicembre 2012 che ha affidato al GSE la gestione del meccanismo, si ritiene opportuno favorire interventi che prevedano l'attribuzione al GME del ruolo di controparte unica nelle transazioni di borsa in modo tale da ridurre il numero delle fatture da gestire, il cui effetto si riverbera in un appesantimento di attività amministrative e gestionali in capo agli operatori, ed evitare le note problematiche derivanti dalla mancata fatturazione da parte della controparte venditrice.

D'altra parte la rilevanza del meccanismo dei TEE richiede lo sviluppo e il mantenimento di un elevato grado di interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti, che si auspica sempre più ampia, coordinata e costruttiva, al fine di favorire il raggiungimento di un assetto quanto più efficace ed equilibrato possibile ed a tale riguardo si auspica, come in altre sedi già ampiamente manifestato, un riordino complessivo della normativa del settore attraverso l'adozione di un testo unico dell'efficienza e del risparmio energetico.

Si ritiene poi opportuno che vengano affrontate le criticità derivanti dall'attività di pura compravendita di TEE; infatti, sebbene la libertà degli operatori nel mercato vada preservata quale valore per il sistema, la crescente natura finanziaria delle transazioni rappresenta un pericolo per l'efficacia del meccanismo e per il corretto utilizzo delle risorse provenienti dalle bollette dei consumatori.

Altra tematica non direttamente oggetto della presente consultazione, ma non meno importante è quella inerente l'efficientamento delle reti di distribuzione: L'art. 4 comma 10 del DM 28/12/2012, richiamando già l'analoga previsione dell'art. 29 del d.lgs. 28/2011, prevede che i risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale concorrano al raggiungimento degli obblighi dei distributori, pur non dando diritto all'emissione di TEE. Considerando che gli interventi realizzati dai distributori, indipendentemente dalla loro data di realizzazione, hanno favorito l'efficienza energetica e analogamente a quanto riconosciuto dai DM 20/7/2004,

si riterrebbe corretto che, ai fini della riduzione degli obblighi dei distributori, siano riconosciuti i risparmi di energia realizzati da interventi di efficientamento reti realizzati a decorrere dal 2008.

Nel merito di alcuni aspetti trattati nella presente consultazione, per quanto riguarda l'annullamento dei titoli si sottolinea che al fine di limitare le impennate dei prezzi di mercato tipiche dell'ultimo mese utile per l'adempimento (maggio), si potrebbe introdurre la possibilità per i distributori di richiedere l'annullamento in corso d'anno (con cadenza semestrale) dei TEE nel frattempo disponibili sul conto titoli con contestuale rimborso da parte della Cassa Conguaglio del corrispondente contributo, che potrebbe essere liquidato sulla base del valore provvisorio del contributo stesso, con conguaglio nell'ultima fase utile dell'annullamento. Si otterrebbe quindi il duplice risultato di contenere il valore del contributo definitivo e dall'altro una minore esposizione finanziaria da parte dei distributori obbligati.

Si rimarca infine la necessità di definire il valore del contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2013 entro la fine dell'anno al fine di evitare complicazioni attinenti alla fase di chiusura del bilancio d'esercizio 2013 le cui ricadute si riverbererebbero anche sul 2014. Ove infatti il valore del contributo per gli obiettivi 2013 fosse fissato nell'anno 2014, tale ritardo comporterebbe complicazioni in fase di chiusura di bilancio, con il rischio di elaborare il Progetto di Bilancio sulla base di dati incerti e provvisori causando evidenti difficoltà di tipo amministrativo alle aziende.

Spunti per la consultazione

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1.

Quali ulteriori considerazioni potrebbero accompagnare le analisi e valutazioni compiute in questo capitolo? Per quali motivi?

Per quanto riguarda la dinamica dei prezzi futuri in prima battuta si rileva l'incertezza rimarcata anche dall'Autorità nel DCO nel valutare le reali quantità di TEE che saranno messe a disposizione sul mercato e di conseguenza l'impossibilità per gli operatori di effettuare delle stime anche a breve termine su quella che potrebbe essere l'evoluzione dei prezzi sul mercato. In questo caso giova peraltro ricordare l'essenza stessa del mercato dei TEE, caratterizzato comunque da una domanda rigida difficilmente in grado di influenzare il prezzo, essendo le imprese di distribuzione vincolate a rispettare i propri obblighi di risparmio energetico indipendentemente dai prezzi di mercato registrati e dal valore del contributo tariffario. Pur ritenendo corretta in linea teorica la previsione di un possibile aumento dei costi unitari di generazione dei TEE (e quindi possibili aumenti dei prezzi dei titoli sul mercato) per via dell'impossibilità di cumulare sul medesimo intervento incentivi ulteriori oltre ai TEE e di certificare tramite l'emissione dei titoli i risparmi conseguiti da progetti realizzati in precedenza, una stima di quelli che potranno essere gli effetti di tali condizioni sul mercato risulta davvero aleatoria.

Si deve infatti considerare anche che, per contro, alcuni effetti, quali l'introduzione di nuove schede tecniche e l'entrata a pieno regime dei risparmi derivanti dalle disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento, dovrebbero portare ad una diminuzione dei costi di generazione dei titoli. A questo si deve aggiungere l'aumento della flessibilità concessa ai soggetti obbligati dal D.M 28 dicembre 2012 al fine di ottemperare ai propri obblighi tramite l'abbassamento della soglia minima al 50% dell'obiettivo 2013 i cui effetti dovrebbero essere già visibili alla scadenza del termine ultimo per il soddisfacimento dell'obiettivo di annullamento dell'obbligo 2013.

L'auspicio generale, in ogni caso, è che il prezzo di mercato rimanga su valori accettabili tali per il cui beneficio derivante dai risparmi energetici ottenuti sia comunque più alto del costo per il sistema per il conseguimento dei TEE.

S2.

Si ritiene opportuno definire, per ogni anno d'obbligo, un contributo tariffario preventivo e uno definitivo? Si ritiene opportuno che la determinazione definitiva del contributo tariffario avvenga contestualmente alla verifica degli obiettivi, sulla base del contributo preventivo determinato in precedenza e del valore degli scambi di TEE più prossimi? Per quali motivi?

Anigas ritiene opportuna la scelta di definire, per ogni anno d'obbligo, un contributo preventivo e definitivo nonché la scelta che la determinazione definitiva del contributo tariffario avvenga contestualmente alla verifica degli obiettivi, sulla base del contributo preventivo determinato in precedenza e del valore degli scambi TEE più prossimi. La motivazione risiede nel fatto che continuare a definire in anticipo un contributo tariffario già definitivo non possa tener conto adeguatamente dell'andamento dei prezzi di mercato relativi al medesimo anno, come invece anche stabilito dal D.M. 28.12.2012.

Per quanto riguarda il contributo preventivo dell'anno d'obbligo si ritiene preferibile innanzitutto che il valore sia calcolato partendo dal contributo tariffario definitivo dell'anno d'obbligo precedente anziché dal contributo preventivo dello stesso anno. In questo modo infatti gli operatori avrebbero a disposizione un segnale di prezzo che, seppur transitorio (dato che potrebbe comunque mutare in esito alla fissazione del contributo definitivo l'anno successivo), sarebbe comunque in linea con l'andamento dei prezzi medi di mercato fino a quel momento registrati. Nello specifico, quindi, ove invece nella formula (2) di calcolo del $C_{PREVENTIVO}(t+1)$ contenuta nel DCO fosse utilizzato il termine $C_{PREVENTIVO}(t)$ anziché il termine $C_{DEFINITIVO}(t)$, come anche ricordato dalla stessa Autorità, si potrebbe verificare *“un poco giustificato disallineamento rispetto ai valori dei contributi tariffari definitivi, potenzialmente rilevante con il passare degli anni”* con evidenti effetti in capo agli operatori.

Nel mese di giugno, contestualmente alla verifica degli obblighi, si potrebbe stabilire il $C_{DEFINITIVO}(t)$ sulla base degli scambi di borsa del periodo 1 giugno (t) – 31 maggio (t+1).

S3.

In relazione al contributo tariffario preventivo, si ritiene preferibile calcolare il termine E in relazione all'anno d'obbligo corrente (che sta iniziando) dovendo utilizzare, in quest'ultimo caso, dati forward o in relazione all'anno d'obbligo precedente (già concluso)?

Quali considerazioni potrebbero essere presentate al fine di calcolare in modo più accurato, sin da subito, il valore del termine correttivo α ? Perché?

Riteniamo interessante cogliere le aperture che la stessa Autorità ha esposto nel punto 5.11 del DCO e pur condividendo dal punto di vista teorico l'approccio finora applicato che correla il Contributo tariffario all'aumento o diminuzione del costo dell'energia, considerando anche che i distributori obbligati solo in minima parte ed in modo marginale **realizzano direttamente interventi di E.E.**, ma sempre maggiormente (anche in relazione all'aumento esponenziale degli obblighi) ricorrono al mercato regolato e/o ai contratti bilaterali, si **propone di legare esclusivamente il $C_{PREVENTIVO}(t)$ alla media ponderale dei prezzi di Borsa del periodo 1 giugno (t-1) – 31 maggio (t)** A supporto di tale tesi, ricordiamo che il DM 28/12/2012 art. 9 non riporta più nei criteri per la definizione del contributo tariffario, diversamente dai DM precedenti, il richiamo all'andamento dei prezzi dell'energia, ma unicamente all'andamento dei prezzi di mercato dei TEE.

Ove invece fosse comunque tenuto in considerazione il costo dell'energia, in relazione al termine E per il calcolo del valore del contributo a preventivo, si propone di differenziare il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo delle medie aritmetiche delle riduzioni percentuali attese dei prezzi dell'energia tra contributo preventivo per l'anno 2013 e successivi.

Per quanto riguarda il contributo preventivo per l'anno 2013 si ritiene corretto utilizzare gli ultimi dati pubblici disponibili indicanti la variazione del prezzo dell'energia e quindi il periodo di riferimento compreso tra il 1 ottobre 2012 e il 30 settembre 2013. Non si comprende infatti quale sia la motivazione perché venga utilizzato come periodo di riferimento per misurare la variazione dei prezzi dell'energia un periodo precedente (1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012) a quello più recente per cui sono comunque disponibili i valori più aggiornati e calzanti rispetto all'effettiva situazione dell'anno 2013.

In merito al termine correttivo α della formula (2), si che nella definizione del $C_{\text{PREVENTIVO}}(t+1)$ (a partire dal 2014) si tenga conto del valore $C_{\text{DEFINITIVO}}(t)$ e che il valore α rimanga fisso e pari a 0,5 o \leq a tale valore anche per gli anni successivi al 2013.

S4.

In relazione al contributo tariffario definitivo, si ritiene opportuno anche l'utilizzo dei prezzi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali (nonostante contengano anche valori poco indicativi e potenzialmente fuorvianti quali quelli degli scambi infragruppo o simili) oltre che dei soli scambi in borsa? Per quali motivi?

Anigas ritiene che, per la determinazione del contributo tariffario definitivo, debbano essere esclusi dalla determinazione del prezzo medio di mercato i TEE scambiati tramite accordi bilaterali infragruppo e i TEE scambiati tramite contratti bilaterali tra soggetti obbligati e società di servizi energetici, con prezzo legato ad accordi particolari quindi non rappresentativo dell'effettivo prezzo di mercato.

In entrambi i casi, quindi, il conteggio di tali particolari casistiche di scambio distorcerebbe il calcolo del prezzo medio reale.

S5.

Si ritiene opportuno prevedere che il parametro k sia pari a 0,8? Si ritiene opportuno che tale valore sia il medesimo indipendentemente dal segno del termine $[(S(t+1) - C_{\text{PREVENTIVO}}(t+1))]$ della formula (3)? Si ritiene preferibile differenziarlo?

Tenuto anche conto delle modalità di determinazione del $C_{\text{PREVENTIVO}}$, si ritiene che in caso di adozione di un valore unico per il parametro k , questo debba assumere almeno un valore compreso tra 0,85 e 0,90. Ciò, in particolare, alla luce di quanto evidenziato nelle *Osservazioni generali* circa la necessità di garantire quanto più possibile la copertura dei costi sostenuti per acquisire i TEE alla luce di quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 28.12.2012 e tenuto conto degli ulteriori costi (di gestione e finanziari) in capo ai soggetti obbligati non recuperabili in alcuna voce dei ricavi tariffari regolati dall'Autorità.

In alternativa, Anigas, secondo quanto evidenziato in risposta allo spunto di consultazione S6., ritiene opportuno prevedere che il parametro k sia previsto variabile su fasce e considerando accettabile il valore 0,8 proposto come base minima, al fine di evitare distorsioni nel funzionamento del sistema TEE derivanti maggiori costi / maggiori ricavi dei soggetti obbligati.

S6.

Si ritiene opportuno che il parametro k abbia un valore variabile in funzione dello scostamento tra il $C_{PREVENTIVO}$ e il $C_{DEFINITIVO}$ al fine di evitare che ai soggetti obbligati rimanga in capo un maggiore costo o un maggiore ricavo rilevante in valore assoluto? Secondo quali criteri? Si ritiene invece preferibile che la determinazione del contributo preventivo sia effettuata a partire dal valore del contributo definitivo dell'anno precedente anziché del preventivo oppure a partire dal valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell'anno d'obbligo appena terminato? Perché?

Anigas, al fine di evitare che ai soggetti obbligati rimangano in capo ingiustificatamente costi (o ricavi) rilevanti in valore assoluto come rilevato dalla stessa Autorità, ritiene opportuno prevedere che il parametro k risulti variabile per fasce progressive di scostamento del valore $C_{PREVENTIVO}$ rispetto al valore medio effettivo $S(t+1)$ riscontrato sul mercato nel periodo di riferimento e non rispetto al valore $C_{DEFINITIVO}$.

In altri termini ogni x euro di scostamento (ad esempio 1÷2 euro) il valore del parametro k dovrebbe assumere un valore progressivamente.

Al riguardo, al fine di evitare distorsioni nel funzionamento del sistema TEE derivanti maggiori costi / maggiori ricavi dei soggetti obbligati, si considera accettabile come base minima il valore del parametro $k=0,8$ proposto, parametro che dovrebbe progressivamente crescere all'aumentare dello scostamento assoluto tra i valori $C_{PREVENTIVO}$ e $S(t+1)$.

Non si ritiene infatti corretto modulare l'applicazione del parametro k in funzione dello scostamento rispetto al valore $C_{DEFINITIVO}$ del $C_{PREVENTIVO}$.

Tale criticità si rileva ancor di più ove fosse introdotta, come auspicato, una differenziazione del parametro k per fascia. In tal caso il parametro k sarebbe di fatto conteggiato due volte. Una prima volta ai fini del calcolo del contributo definitivo e successivamente nel momento in cui lo stesso parametro k fosse calibrato in base alla differenza tra contributo definitivo e quello preventivo.

Questo è il motivo per cui si ritiene che il valore del parametro k sia valutato sulla base della differenza tra contributo preventivo e il termine $S(t+1)$ ovvero il valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti in borsa.

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, una tabella con possibili valori del parametro k , che potrebbero essere applicati sulla base degli scostamenti tra prezzi degli scambi avvenuti sul mercato organizzato e contributo preventivo.

Differenza $S(t+1) - C_{PREVENTIVO}(t+1)$	k
$\leq 2 \text{ €}$	0,8
$> 2 \text{ € e } \leq 4 \text{ €}$	0,85
$> 4 \text{ € e } \leq 8 \text{ €}$	0,9
$> 8 \text{ €}$	0,95

Per quanto riguarda la determinazione del contributo preventivo, salvo quanto previsto per il contributo preventivo per l'anno 2013 per cui si utilizzerà ai fini del calcolo la media dei prezzi di mercato, si ritiene più corretto calcolare il valore a partire dal contributo definitivo dell'anno precedente. Rispetto al calcolo partendo dal contributo preventivo dell'anno precedente, come già ribadito allo spunto di consultazione S.2, utilizzando il contributo definitivo dell'anno precedente si riuscirebbe ad intercettare maggiormente il reale andamento dei prezzi sul mercato fornendo un adeguato segnale di prezzo agli operatori. Rispetto, poi, ad una valorizzazione del contributo preventivo solo sulla base del valore medio ponderato dei prezzi degli scambi sul mercato organizzato nell'anno appena precedente, si otterrebbe inoltre il beneficio di fornire agli

operatori un contributo preventivo già comprensivo del fattore di correzione k utilizzato al fine di evitare che ai soggetti obbligati rimangano in capo costi o ricavi ingiustificati.

S7.

Potrebbe essere opportuno differenziare il valore del parametro k anche al fine di promuovere l'ottemperanza agli obiettivi nel corso del primo anno, limitando il ricorso agli anni successivi (ad esempio riducendolo per la sola quota di obiettivo soddisfatta nel corso del primo anno utile qualora il termine $[(S(t+1)-C_{PREVENTIVO}(t+1))]$ della formula (3) risulti negativo)? Perché?

Non si ritiene opportuno differenziare il valore del parametro k (anche nell'ottica di semplificare) in quanto, tale misura in linea teorica parrebbe anche in contrasto con quanto stabilito dallo stesso decreto ministeriale il quale fissa in capo ai soggetti obbligati le modalità di ottemperare agli obblighi indipendentemente dal valore dei prezzi di mercato registrati e dal contributo tariffario riconosciuto.

Il parametro k infatti dovrebbe avere soltanto la funzione di fornire un' adeguato incentivo di mercato ai soggetti obbligati e di conseguenza evitare costi e ricavi ingiustificati in capo ai soggetti stessi e non già essere utilizzato come leva per l'ottemperanza agli obblighi di risparmio energetico.

S8.

Quali altri criteri potrebbero essere adottati ai fini della determinazione transitoria del contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2013?

In merito alle modalità di calcolo dei prezzi di mercato ai fini del conteggio del contributo preventivo 2013, laddove fosse preso quale riferimento per il calcolo del termine E il periodo 1 ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 (per le motivazioni indicate in risposta allo spunto di consultazione S3), per coerenza di utilizzo dei dati più aggiornati disponibili, potrebbe anche essere assunto come riferimento, il periodo 1 giugno 2012 – 31 maggio 2013, anziché il periodo 1 giugno 2011 – 31 maggio 2013 (escludendo inoltre i prezzi degli scambi bilaterali).

S9.

Si ritiene opportuna la fissazione anche di un contributo massimo di riferimento in termini relativi o assoluti, eventualmente a valere per il biennio in cui è possibile compensare la quota dell'obiettivo non ottemperata nell'anno (t) e solo su codesta specifica quota, oppure non se ravvede la necessità? Perché? Quali altri aspetti si riterrebbero meritevoli di considerazione (a.e., la fissazione di un contributo minimo)?

Circa il valore massimo di riconoscimento previsto dall'articolo 9 del DM 28 dicembre 2012, si concorda con il considerare la fissazione di un contributo massimo di riferimento in termini relativi anziché prevedere la fissazione di un *cap* in termini assoluti. Si ritiene poi che il valore non possa essere stabilito ex-ante e comunque non prima della scadenza della data di annullamento dell'obbligo in capo ai soggetti obbligati. Ove tale valore fosse fissato in anticipo infatti, questo presumibilmente porterebbe il prezzo di mercato almeno al valore massimo riconosciuto con il rischio poi che la situazione non cambi rispetto all'attuale, ovvero di contributo tariffario riconosciuto ai soggetti obbligati sensibilmente più basso rispetto al valore dei titoli acquistati.

S10.

Quali altre considerazioni potrebbe essere presentate in merito alla tempistica di aggiornamento e alle modalità di erogazione dei contributi tariffari? Perché?

In coerenza con quanto detto in precedenza si rileva la opportunità di prevedere sessioni intermedie con saldi sul preventivo e con conguaglio a fine anno.

Soluzioni che prevedono la possibilità di annullamento in corso d'anno dei TEE da parte dei soggetti obbligati, avrebbero anche il vantaggio di limitare le impennate dei prezzi di mercato, di solito registrate nell'ultimo mese utile per l'adempimento all'obbligo di annullamento dei titoli. Anche per questo motivo si propone di introdurre la possibilità per i soggetti obbligati di annullare i TEE nel frattempo disponibili sul conto titoli ogni semestre.

S11.

Quali altre considerazioni potrebbero essere riportate in merito alla ripartizione tra i conti? Per quali motivi?

In merito alla ripartizione dei conti presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico si concorda con le modalità previste.

S12.

Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito al calcolo del valore garantito per i TEE ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012? Perché?

Per quanto riguarda i grandi progetti, come evidenziato nel DCO, rispetto a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del D.M. 05.09.2011, l'attuale dettato normativo del D.M. 28.12.2012 (art. 8, comma 3) non specifica se i certificati rilasciati per grandi progetti ai proponenti che abbiano scelto il regime costante di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 28.12.2012 debbano essere obbligatoriamente oggetto di ritiro da parte del GSE, oppure possano essere o meno oggetto di contrattazione con i soggetti obbligati. Per tale motivo nel DCO vengono presentati orientamenti che contemplano entrambe le possibilità.

Qualora i TEE derivanti da grandi progetti possano essere oggetto di contrattazione in borsa, si ritiene non debbano essere introdotte modalità di trattamento dei TEE derivanti dai grandi progetti differenti da quelle previste per i restanti titoli, per evitare criticità o ricadute negative in sede di acquisto da parte dei soggetti obbligati.

Ove quindi fosse prevista una soluzione per cui i TEE derivanti dai grandi progetti possono essere oggetto di contrattazione in borsa, si ritiene preferibile l'ipotesi di applicazione, nei confronti del proponente, di corrispettivi economici determinati – se possibile a consuntivo - dal confronto tra il valore garantito e il prezzo di vendita dei titoli in borsa. In tal caso i TEE derivanti dai grandi progetti non sarebbero "marcati" in maniera distinta dagli altri titoli e l'eventuale posizione del venditore sarebbe definita solo successivamente alla contrattazione dei titoli in borsa.

Vista tuttavia la valenza incentivante del meccanismo delineato per i grandi progetti, è probabile che in molti casi i proponenti possano non optare per la libera compravendita dei TEE generati, che sarebbero così ritirati dal GSE al valore costante predefinito e di conseguenza sottratti alla disponibilità per il mercato.

Qualunque sia, quindi, la modalità adottata per il calcolo del valore garantito dei relativi TEE prodotti, si ritiene che in caso di ritiro da parte del GSE, tali titoli, andati di fatto a diminuire la disponibilità sul mercato, debbano concorrere a ridurre pro-quota l'obiettivo in capo a ciascuno dei soggetti obbligati, con conseguente rideterminazione degli obiettivi e degli obblighi di risparmio energetico, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del D.M. 28.12.2012.

S13.

Quali altri aspetti si riterrebbero meritevoli di considerazione per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo e la ripartizione degli oneri tra i conti? Per quale motivo?

Non si formulano particolari osservazioni in merito, in aggiunta a quanto già rilevato in risposta allo spunto di consultazione S11.